SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(Nn. 114, 504, 516-A-bis e 580-A)

TESTO PROPOSTO DALLA I^a^ COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione (n. 114)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro per la riforma della Pubblica Amministrazione

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali (n. 504)

d'iniziativa del senatore FILETTI

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti (n. 516)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, SPIGAROLI, SMURRA, DE VITO e GAUDIO

(*Rinviati dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 22 maggio 1973*)

Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato (n. 580)

d'iniziativa del senatore TANGA

Comunicato alla Presidenza il 27 maggio 1974

DISEGNO DI LEGGE

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria diretti:

a) a completare il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative, considerate per settori organici, inerenti alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione, nonchè degli uffici e del personale anche mediante le necessarie modifiche ed integrazioni ai decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) a trasferire alle Regioni le funzioni degli enti pubblici nazionali ed interregionali che operano nell'ambito delle materie devolute alla competenza regionale, fatte salve comunque quelle già trasferite, nonchè gli uffici, i beni ed il relativo personale nel rispetto della posizione economica acquisita;

c) a delegare alle Regioni a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, le altre funzioni amministrative statali in materie connesse che valgano a rendere possibile un esercizio organico delle funzioni amministrative trasferite o delegate alle Regioni, provvedendo contestualmente al trasferimento degli uffici e del personale;

d) a prevedere e disciplinare la facoltà delle Regioni di avvalersi degli uffici tecnici dello Stato;

e) ad attribuire alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione le funzioni amministrative di interesse esclusivamente locale nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione;

f) a provvedere, in relazione alle funzioni trasferite, alla soppressione dei capitoli dello stato di previsione della spesa

del bilancio dello Stato relativi alle funzioni trasferite ed al corrispondente incremento del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'emanazione dei decreti delegati di cui al comma precedente, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi oltre che a quelli contenuti nell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281:

1) l'identificazione delle materie per settori organici dovrà essere realizzata in base a criteri oggettivi e non in base alle funzioni finora esercitate dai Ministeri e dagli organi periferici dello Stato;

2) nel trasferimento di uffici andranno evitate forme di codipendenza funzionale tra uffici dello Stato e delle Regioni; dovrà, altresì, essere completato il trasferimento alle Regioni dei beni del demanio e del patrimonio dello Stato, che siano direttamente strumentali alle funzioni trasferite;

3) sarà prevista, a favore delle Regioni, la facoltà:

a) di emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nelle materie delegate dallo Stato in conformità dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) di subdelegare alle Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni delegate dallo Stato, prevedendosi i necessari poteri di indirizzo, controllo e rimedi sostitutivi, sia da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, che di queste nei confronti dei predetti enti locali;

c) saranno, altresì, disciplinati i rapporti finanziari fra Stato, Regioni ed enti locali per l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate;

4) l'attribuzione diretta a Province, Comuni ed altri enti locali di funzioni di interesse esclusivamente locale obbedirà a criteri di omogeneità evitando la coesistenza di competenze residue delle Regioni; saranno altresì regolati i rapporti finanziari tra i vari enti;

5) sarà provveduto al trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative all'attuazione di regolamenti della

CEE e di sue direttive, fatte proprie dallo Stato con legge che avrà valore di princìpi, nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione. Sarà prevista la facoltà del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di adottare, accertata la inattività degli organi regionali che possa comportare l'inadempimento di obblighi comunitari, provvedimenti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale;

6) sarà provveduto a che, in caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, disponga il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'Amministrazione regionale.

Il Governo è delegato, altresì, ad emanare, entro lo stesso termine di cui al primo comma ed in conformità dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al secondo comma, uno o più decreti legislativi per adeguare l'organizzazione amministrativa periferica dello Stato nelle Regioni a statuto speciale a quella delle Regioni a statuto ordinario.

Sono fatte salve le procedure ed i termini previsti dagli statuti speciali per quanto attiene alla competenza attribuita alle Regioni e Province ad autonomia speciale.

In attuazione di quanto disposto dai commi precedenti dovrà essere completato il trasferimento, per settori organici, alle Regioni a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e Bolzano, delle attribuzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie spettanti alle Regioni e Province predette a norma dei rispettivi statuti, mediante trasferimento degli uffici periferici, dei servizi e del personale dello Stato. Verranno in conseguenza indicati i mezzi per far fronte alle spese relative provvedendo alla corrispondente soppressione dei capitoli nel bilancio dello Stato.

Qualora gli uffici trasferiti siano titolari di competenze statali residue, e le funzioni trasferite siano prevalenti, il Governo potrà emanare, d'intesa con le Regioni o le Pro-

vince rispettivamente interessate, decreti legislativi per provvedere alla delega, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione e degli articoli 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Nel trasferimento e nella delega di funzioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del comma precedente saranno comunque comprese tutte le funzioni amministrative che sono state o saranno trasferite o delegate alle Regioni a statuto ordinario a norma della legge 16 maggio 1970, n. 281, e a norma della presente legge.

D'intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province rispettivamente interessate, potrà essere ad esse trasferito il personale statale, anche delle Amministrazioni centrali, nel limite del contingente corrispondente alle funzioni trasferite o delegate, provvedendosi contestualmente alle correlative riduzioni degli organici delle Amministrazioni statali interessate.

Al personale statale trasferito ai sensi del presente articolo, saranno estese, in quanto occorra, le disposizioni e le agevolazioni previste per gli analoghi trasferimenti alle Regioni già effettuati ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle Regioni a statuto ordinario che attiene ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro o i Ministri competenti.

L'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la determinazione

dei criteri operativi nelle materie di sua competenza oppure al Presidente del Consiglio dei ministri con il Ministro competente quando si tratti di affari particolari.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi sostituiscono ogni altra norma concernente l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento con particolare riguardo a quelle contenute nei decreti delegati emanati in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli organi statali e le amministrazioni regionali nonchè quelle delle province di Trento e Bolzano sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, per il tramite del commissario del Governo nella Regione, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 62 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è abrogato.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo emanato in attuazione del precedente articolo 1, decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle attribuzioni e dei servizi dei Ministeri e degli uffici periferici dipendenti, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la ripartizione delle attribuzioni tra i vari dicasteri dovrà essere fatta con criteri di omogeneità, evitando ad ogni livello duplicazioni di competenze, uffici e servizi, e interventi non necessari. A tal fine si procederà, ove occorra anche per motivi di snellimento funzionale, al trasferimento di compiti e funzioni, dei relativi servizi, centrali e periferici, e del personale da un Ministero all'altro, adeguando eventualmente la denominazione dei Ministeri;

2) nell'ambito di ciascun Ministero, le attribuzioni a questo assegnate saranno ripartite tra uffici centrali e periferici, ove esistano, devolvendo alla competenza di questi ultimi, in relazione alle esigenze del più ampio decentramento amministrativo previsto dall'articolo 5 della Costituzione, la

esplicazione di tutte le funzioni amministrative, ad eccezione di quelle che attengono ad affari di interesse nazionale o interregionale o che comportino un rilevante impegno di spesa. Per le Amministrazioni centrali che non dispongono di organi periferici potrà prevedersi la facoltà di delega ad uffici periferici dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato;

3) fermi restando i poteri del Ministro di indirizzo, coordinamento e organizzazione per settori di attività, le attribuzioni operative delle Amministrazioni centrali saranno assegnate alle direzioni generali o uffici centrali assimilabili; quelle di elaborazione ai fini di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni affidati al Consiglio dei ministri, nonchè quelle di studio e programmazione e di organizzazione e metodo saranno assegnate ad appositi uffici, sotto la direzione di consiglieri ministeriali o di altri funzionari con qualifiche dirigenziali per compiti di studio e ricerca;

4) le direzioni generali, o uffici operativi equipollenti, sono articolate in divisioni e queste, ove occorra, in sezioni; gli uffici di elaborazione dell'indirizzo e coordinamento, quelli di studio e programmazione, organizzazione e metodo, in gruppi di studio il cui numero e la cui composizione potrà variare in relazione al mutare delle esigenze dei servizi;

5) il numero delle direzioni generali e degli uffici centrali assimilabili e delle divisioni e quello degli uffici periferici saranno ridotti in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle attribuzioni degli organi dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della Costituzione nonchè della delega alle Regioni stesse dell'esercizio di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

6) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e comunque non superiore a quello stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad un rigoroso criterio di funzionalità e prescindendo dai pro-

fili di carriera delle rispettive carriere direttive e tenuto conto delle competenze devolute agli uffici periferici, ai sensi del punto 2 del presente articolo;

7) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di attività concernenti materie e compiti omogenei, anche per quanto riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi in applicazione di quanto previsto dai precedenti nn. 5) e 6). Analogamente saranno definite le competenze delle unità organiche costituite ai sensi delle vigenti leggi da più uffici centrali, assimilabili alle direzioni generali, nonchè le competenze di questi ultimi uffici. Saranno, altresì, con gli stessi criteri, riordinati gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili alle direzioni generali;

8) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della regolarità, ma anche al perfezionamento e ad un migliore coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresì definiti i compiti e le responsabilità degli ispettori;

9) in connessione alla revisione dell'ordinamento dei Ministeri ed alla conseguente ripartizione delle materie tra le diverse Amministrazioni saranno conferite nuove attribuzioni agli uffici periferici e si procederà, ove occorra, al trasferimento di funzioni, servizi e personale da un ufficio all'altro;

10) agli organi periferici dovranno essere conferiti larghi poteri decisionali;

11) in relazione alle nuove funzioni attribuite agli organi periferici dovrà provvedersi al decentramento dei controlli.

Si provvederà, altresì, ove occorra, al riordinamento della struttura, delle procedure e dei termini, anche perentori, fissati per gli organi consultivi delle Amministrazioni, in base a criteri di semplificazione ed efficienza, in relazione alla redistribuzione delle materie ed al riordinamento delle competenze attuati in virtù della presente legge.

Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si provvederà al riordina-

mento della Ragioneria generale dello Stato e degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo alla peculiarità delle sue funzioni ed ai particolari compiti ispettivi demandati a detto organo. Il Governo provvederà, altresì, alla determinazione delle attribuzioni e all'ordinamento dell'Ufficio per l'Organizzazione della pubblica amministrazione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al personale occorrente che non comprenderà più di due dirigenti generali, si provvederà, in prima applicazione, mediante inquadramento, a domanda, di impiegati civili di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di corrispondente carriera e qualifica.

Il riordinamento dei servizi e degli uffici centrali del Ministero di grazia e giustizia sarà attuato distinguendo quelli con compiti di elaborazione legislativa o più direttamente connessi con le attribuzioni degli organi giudiziari, dai servizi e dagli uffici con compiti più propriamente amministrativi e garantendo la razionale applicazione alle corrispondenti funzioni dirigenziali dei magistrati e dei dirigenti di apposito ruolo centrale, l'accesso al quale sarà riservato ai funzionari direttivi degli esistenti ruoli del Ministero medesimo.

Per i servizi delle Amministrazioni degli Affari esteri e della Difesa, ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18 novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si limiterà alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle disposizioni del presente articolo e successivi, nonchè alle norme per la riorganizzazione dell'Istituto diplomatico di cui agli articoli 87 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, garantendo attraverso di esso il reclutamento per la carriera diplomatica.

Art. 3.

Il parere del Consiglio di amministrazione sulle materie indicate dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è obbligatorio.

Art. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, entro due anni dal termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, al riordinamento delle Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riservati al Ministro competente l'indirizzo della generale politica aziendale e l'alta vigilanza, assicurare alle Amministrazioni ed Aziende predette ampia ed incisiva autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, ampliando adeguatamente i poteri del Consiglio di amministrazione e degli altri organi aziendali, al fine di rendere l'organizzazione e l'azione delle medesime più consone alla produzione dei beni e servizi pubblici loro affidati, così da rendere possibile lo sviluppo delle attività e l'equilibrio della gestione, tenendo conto del carattere sociale dei pubblici servizi e dell'interesse generale della economia del Paese;

b) prevedere la facoltà del Ministro di rinvio per un nuovo esame, sospensione temporanea, annullamento per motivi di legittimità o di contrasto con l'indirizzo di generale politica aziendale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, da esercitarsi, con motivazione, entro dieci giorni dalla data di comunicazione delle deliberazioni stesse.

Decorso il termine di dieci giorni, la deliberazione non è più soggetta a rinvio, a sospensione, annullamento o revoca.

Prevedere inoltre la facoltà del Ministro di esercitare il potere sostitutivo in caso di inattività del Consiglio di amministrazione;

c) prevedere il coordinamento dei piani di sviluppo dei servizi, e dei relativi investimenti, con la programmazione nazionale e l'elaborazione di piani provinciali o compartimentali in consultazione con le Regioni. Ai diversi livelli dovranno essere sentiti anche i sindacati e le categorie produttive più direttamente interessate ai servizi gestiti dalle singole Aziende;

d) provvedere al riordinamento e al potenziamento delle strutture organizzative,

anche in relazione ai processi di automazione e meccanizzazione dei servizi;

e) provvedere ad ulteriore, incisivo decentramento di attribuzioni in favore degli organi periferici, devolvendo loro in ogni caso la competenza a definire gli atti i cui effetti si esauriscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale;

f) applicare, in quanto possibile, i criteri di ripartizione omogenea delle competenze e di coordinamento intersettoriale indicati per il riordinamento delle Amministrazioni non autonome.

Art. 5.

Con analoghi criteri e nello stesso termine di cui al precedente articolo, il Governo potrà procedere alla trasformazione in Amministrazioni ad ordinamento autonomo di quei servizi dei Ministeri che siano, almeno prevalentemente, preposti alla produzione di beni o di servizi di carattere tipicamente economico o alla gestione di patrimoni.

Art. 6.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2, norme per una nuova disciplina delle carriere degli impiegati civili tecnici, non dirigenti, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, i quali svolgono istituzionalmente compiti per cui è prescritta nell'esercizio delle libere professioni la iscrizione agli appositi albi professionali.

In particolare dovrà essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il relativo trattamento economico iniziale si dovrà sviluppare per successive classi di stipendio — suscettibili dei normali aumenti periodici — il cui conseguimento potrà essere anticipato per meriti o ritardato per demeriti.

Dovrà essere previsto che gli incarichi che comportino, nell'ambito delle attribuzioni proprie di ciascuna carriera, oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati, in

quanto possibile, secondo il principio della rotazione e per non più di un triennio, agli impiegati con la classe di stipendio più elevata, almeno tra quelli in servizio nello stesso ufficio.

Sarà altresì previsto, con gli opportuni temperamenti, che gli impiegati tecnici, fermi restando i poteri gerarchici dei funzionari preposti agli uffici alle cui dipendenze essi prestano servizio, siano, di norma e salvo contraria speciale disposizione stabilita anche con regolamento ministeriale, legittimati a svolgere, nell'esercizio delle loro funzioni e assumendo le relative responsabilità, i compiti di natura professionale che gli iscritti ai corrispondenti albi sono abilitati a compiere nella libera professione.

Art. 7.

Entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 2, il Governo della Repubblica è delegato a provvedere alla revisione dei ruoli organici degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, con osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le dotazioni organiche dovranno essere determinate esclusivamente in relazione alle effettive esigenze di servizio ed in base a rigorosi criteri di funzionalità e con la effettiva riduzione o soppressione dei posti richiesta dal trasferimento di funzioni, uffici e personale dello Stato alle Regioni o dalla delega ad esse di funzioni amministrative statali;

2) dovrà procedersi all'unificazione dei ruoli, centrali e periferici, della medesima Amministrazione e, in quanto possibile ed opportuno, di più Amministrazioni, quando essi si riferiscano a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe.

Sarà sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che dovrà pronunciarsi anche sulla possibilità di provvedere alle sopravvenute esigenze dei servizi mediante il trasferimento di personale da una Amministrazione all'altra. Si prescinderà dal parere del Consiglio superiore se non sarà espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge per la disciplina generale dell'azione amministrativa, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi.

L'azione della pubblica Amministrazione deve mirare all'immediato soddisfacimento del pubblico interesse, espresso anche dagli indirizzi della programmazione nazionale, così da attuare, secondo la regola dell'imparzialità, il migliore contemperamento con l'interesse dei destinatari; deve ispirarsi al criterio del più ampio decentramento, della precisa delimitazione delle attribuzioni e delle relative responsabilità; deve essere esercitata in modo da garantire la collaborazione degli interessati e la completa conoscenza dei fatti e la obiettività delle valutazioni; deve normalmente ispirarsi al criterio della pubblicità; deve tendere alla maggiore snellezza, praticità, economicità e certezza.

Con l'osservanza dei criteri direttivi sopra indicati, in particolare:

1) dovrà essere disciplinata la competenza degli organi per materia, per grado e per territorio, con la previsione della possibilità di delega per categorie di atti dagli organi superiori a quelli inferiori, anche se periferici, con l'osservanza di particolari modalità e garanzie di pubblicità; dovranno essere dettate norme dirette a disciplinare i rapporti tra organi ordinati gerarchicamente con riferimento ai limiti del dovere di osservanza, i casi di avocazione e di sostituzione e i rimedi per risolvere i conflitti di competenza.

Dovrà altresì essere regolamentata l'attività degli organi collegiali nel rispetto dei loro poteri decisionali anche allo scopo di ottenere rapidità nelle decisioni.

Dovranno essere disciplinate le particolari ipotesi di astensione e di ricusazione, con la previsione delle sostituzioni;

2) dovranno essere puntualmente disciplinate le diverse fasi del procedimento amministrativo iniziato d'ufficio, allorchè inci-

de direttamente su diritti e interessi di terzi, o iniziato dall'interessato, assicurando la più ampia pubblicità, la collaborazione degli interessati e prevedendo l'obbligo per la amministrazione di provvedere, la qualificazione dei comportamenti e delle attività materiali dell'Amministrazione anche con riferimento alle ipotesi di inadempimento e di silenzio, uniformandosi, per quest'ultimo, secondo gli opportuni adattamenti, ai princìpi dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, indicando i tempi e le modalità di tutela degli interessati in tutti i suddetti casi.

Dovranno essere previste: *a*) le modalità di rappresentanza degli interessati, anche a mezzo della competente organizzazione sindacale, nel procedimento amministrativo; *b*) le attività istruttorie anche con riferimento alle ipotesi di richiesta di pareri e di notizie;

3) dovrà essere disciplinato l'atto amministrativo definendone i caratteri, i requisiti di sostanza e di forma, le ipotesi di motivazione obbligatoria, con riferimento alla natura dell'atto, prevedendola in ogni caso quando incide sulle situazioni giuridiche dei destinatari e quando l'organo agente si discosti dalle richieste, dalle proposte e dai pareri degli organi consultivi; le ipotesi di pubblicazione; le forme di invalidità nonchè, nel caso di inesistenza dell'atto, la posizione dell'interessato e i rimedi per far cessare gli atti esecutivi dell'amministrazione;

4) dovranno essere altresì previsti i casi e le modalità di autotutela della pubblica Amministrazione in ordine all'attività svolta con riferimento al riesame dell'atto amministrativo disciplinando il potere di annullamento, di sospensione ed i casi di regolarizzazione, convalida, sanatoria, conversione, invalidità parziale.

I princìpi suddetti, ove sia emanato il decreto legislativo in applicazione della presente delega, varranno — in quanto compatibili con gli statuti regionali — come princìpi fondamentali ai sensi del primo comma dell'articolo 117 della Costituzione per la disciplina generale del procedimento amministrativo delle Regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato altresì ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare i procedimenti amministrativi.

Le norme di tali decreti dovranno ispirarsi al modello della disciplina generale della azione amministrativa da approvarsi, nel termine fissato, con decreto del Presidente della Repubblica, con gli adeguamenti resi necessari dalle specifiche esigenze proprie dei singoli settori. Si dovrà sempre tendere alla semplificazione ed allo snellimento delle procedure, in modo da rendere quanto più possibile sollecita ed economica l'azione amministrativa, e a tal fine dovrà realizzarsi, fra l'altro, l'eliminazione delle duplicazioni di competenze, dei concerti non necessari e dei pareri, dei controlli anche esterni sugli atti amministrativi e degli adempimenti in genere, che non siano essenziali per una adeguata valutazione del pubblico interesse o per la consistente tutela degli interessi dei cittadini; nella ristrutturazione dei procedimenti si avrà cura, altresì, di prevedere in quali casi i controlli preventivi potranno essere sostituiti da controlli successivi.

Il Governo della Repubblica è parimenti delegato a provvedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma, alla raccolta in testi unici, aventi valore di leggi ordinarie, delle disposizioni in vigore concernenti le singole materie, apportando, ove d'uopo, alle stesse, le modificazioni e le integrazioni necessarie per il loro coordinamento ed ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e comprensività delle norme medesime e sempre con i criteri indicati nel comma precedente.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore delle norme emanate in attuazione della delega di cui al primo comma dell'articolo 8, più decreti legislativi con-

tenenti uno il testo unico delle disposizioni concernenti il trattamento economico di attività dei dipendenti civili e militari dello Stato e altri concernenti rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili e degli operai delle Amministrazioni dello Stato e i testi unici delle corrispondenti disposizioni concernenti il personale delle singole Amministrazioni ed Aziende autonome dello Stato, quali risulteranno dalle norme legislative al momento vigenti, apportandovi le sole modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 10.

Le norme delegate previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della presente legge saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione, per i problemi relativi alle Regioni, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive integrazioni. Per quanto attiene ai Ministeri ed agli enti pubblici con funzioni trasferite o delegate alle Regioni nonchè ai Ministeri ed alle Aziende autonome con uffici periferici dovranno essere preventivamente sentite le Regioni, le quali potranno far pervenire le proprie osservazioni entro 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Le altre norme delegate previste dalla presente legge saranno emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, in

rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi.

Gli schemi di decreti saranno altresì inviati, per il parere, al Consiglio superiore della pubblica Amministrazione.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio superiore qualora non sia espresso entro 60 giorni dalla richiesta.

Le norme delegate previste dalla presente legge, previo esame preliminare del Consiglio dei ministri, saranno sottoposte al definitivo parere delle Commissioni parlamentari di cui ai precedenti commi secondo le rispettive competenze.

Il parere previsto dal precedente comma dovrà essere espresso entro 30 giorni dalla richiesta del Governo. Acquisito tale parere, le norme sono approvate dal Consiglio dei ministri.

Art. 11.

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, numero 775, si applicano anche al personale di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100 e al decreto-legge luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive integrazioni e modificazioni, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge presti servizio da almeno cinque anni.

Gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che risultino da atti scritti dell'Amministrazione svolgere mansioni proprie di carriera superiore ininterottamente da data non posteriore al 31 dicembre 1972, sono, al compimento di un triennio dell'esercizio di tali mansioni, e comunque con effetto da data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, inquadrati, ove occorra anche in soprannumero, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera immediatamente superiore, avuto riguardo alla natura delle mansioni svolte e secondo l'ordine di anzianità nell'esercizio di queste, purchè siano in possesso di diploma di laurea per l'inquadramento in carriera direttiva e

di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado per gli inquadramenti in carriera di concetto; per le carriere tecniche l'inquadramento è subordinato al possesso dello specifico titolo di studio e delle eventuali specializzazioni o abilitazioni prescritte. Si prescinde dal possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado per l'inquadramento in carriera esecutiva.

Gli inquadramenti previsti dai precedenti commi sono disposti a domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per il personale di ruolo che non abbia ancora compiuto il triennio di esercizio delle mansioni superiori, dalla data del compimento di tale triennio.

Sulle domande di inquadramento provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'ufficio del personale e parere favorevole del Consiglio di amministrazione, che si pronuncerà anche sull'effettivo svolgimento di mansioni della carriera superiore, determinandone la data di inizio, in base a motivato rapporto del capo dell'ufficio ed agli atti e informazioni esistenti nei fascicoli personali.

L'eventuale revoca delle mansioni superiori prima del compimento del triennio di effettivo esercizio può essere disposta con decreto del Ministro, previo favorevole parere del Consiglio di amministrazione, per demerito o inidoneità degli interessati.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma del citato articolo 25 della legge n. 775 si applicano anche nei confronti del personale assunto nelle categorie non di ruolo impiegatizie ed operaie ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti di coloro i quali, assunti come insegnanti di scuola popolare, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 dicembre 1947, n. 1599, prestino servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione o presso i Provveditorati agli studi, avendo iniziato ta-

le prestazione di servizio presso i suddetti uffici nel corso dell'anno scolastico 1970-71 ed in servizio all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e purchè siano in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 12.

Il servizio valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è il servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato in carriere o categorie equiparate o corrispondenti a quella di appartenenza. In quanto occorra, l'equiparazione o corrispondenza sarà stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica Amministrazione e del tesoro, avuto riferimento al titolo di studio per l'accesso alle diverse carriere o categorie.

Nei confronti dei dipendenti civili il servizio militare è valutabile soltanto se prestato quale ufficiale in servizio permanente effettivo o quale sottufficiale, graduato o agente in servizio continuativo.

Art. 13.

Il personale che abbia titolo ai benefici previsti dai commi primo e secondo dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 15 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, deve farne richiesta, ove non vi abbia già provveduto ai sensi del terzo comma del suddetto articolo 15, con le modalità ivi stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

Ogni triennio si provvede, simultaneamente e con carattere di generalità per settori omogenei dell'impiego statale, all'esame delle questioni attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico, di attività e di quiescenza, dei dipendenti civili dello Stato,

esclusi i magistrati, gli avvocati dello Stato e i dirigenti.

All'esame dei problemi parteciperanno le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Le eventuali modifiche alla disciplina vigente, ancorchè contenute in leggi o in atti aventi valore di legge, saranno stabilite, sulla base delle proposte di accordo convenute tra il Governo e le organizzazioni di cui al precedente comma, oltre che con legge, anche con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, ferma restando la necessità dell'approvazione con legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato. Sarà in ogni caso disciplinata con legge la materia relativa al reclutamento, alla responsabilità ed ai procedimenti e sanzioni disciplinari del personale.

Durante il triennio, le organizzazioni sindacali potranno presentare proposte per l'attuazione della disciplina normativa vigente.

Le modalità di attuazione del presente articolo verranno stabilite con regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 24 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

Art. 15.

Al quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, le parole « quello per il tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « quelli per la Organizzazione della pubblica Amministrazione e per il tesoro ». Resta fermo il disposto del quinto comma dell'articolo citato.

DISEGNO DI LEGGE n. 114

Proroga dei termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, sul riordinamento della pubblica Amministrazione

Articolo unico.

I termini stabiliti dagli articoli 1, 3, 6 e 28 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, per l'emanazione dei decreti di attuazione delle deleghe ivi previste, sono prorogati fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE n. 504

D'INIZIATIVA DEL SENATORE FILETTI

Modifiche ed integrazioni all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, concernenti il riconoscimento di servizi non di ruolo dei dipendenti statali

Art. 1.

L'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è sostituito dai seguenti articoli:

« *Art. 26.* — Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti stabiliti dal successivo articolo 26-*bis*, purchè il servizio sia stato prestato nella stessa carriera.

Art. 26-bis. — Il servizio di cui all'articolo precedente viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo; ai soli fini economici per i restanti due terzi.

Art. 26-ter. — Al personale contemplato dalla presente legge viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati nell'articolo precedente ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni, si provvederà con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE n. 516

D'INIZIATIVA
DEL SENATORE BARTOLOMEI ED ALTRI

Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dello articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in materia di valutazione dell'anzianità di servizio degli insegnanti

Articolo unico.

La valutazione del servizio prestato, senza demerito, di cui all'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si intende esteso anche al servizio prestato come insegnante in scuole ed istituti di istruzione primaria e secondaria, considerando equiparato il servizio prestato nelle scuole elementari a quello della carriera di concetto e il servizio prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria a quello della carriera direttiva.

DISEGNO DI LEGGE n. 580

D'INIZIATIVA DEL SENATORE TANGA

Valutazione dei servizi ai fini del computo dell'anzianità richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione degli impiegati civili dello Stato

Art. 1.

Il servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo e in qualità di direttore o preside titolare o incaricato nelle scuole statali di ogni ordine e grado, compresi gli istituti di istruzione universitaria, con qualifica non inferiore a « buono » per ogni anno scolastico, è valutato ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di cui al primo comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

La norma di cui all'articolo precedente ha effetto ai soli fini giuridici dal 1° luglio 1970.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

sul disegno di legge n. 580

La Commissione Bilancio e Programmazione ritiene che dal disegno di legge derivi un onere di importo imprecisato e sprovvisto di indicazione di copertura, nonostante che all'articolo 2 si affermi che il beneficio è concesso ai soli fini giuridici.

Conseguentemente, la Commissione comunica il proprio parere contrario a che, allo stato degli atti, il provvedimento abbia ulteriore corso.

COLELLA

N. B. — I pareri della 5ª Commissione sui disegni di legge nn. 504 e 516 sono pubblicati nello stampato N. 114, 504 e 516-A